

ALLEGATO Soprintendenza unica

Alle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente  
Camera dei Deputati

**Oggetto: D.L. 77-2021 art. 29 Proposta emendamento – audizione del 17/06/2021**

C3146

Art. 29

Sostituire il Comma 2 con il seguente.

La Soprintendenza speciale svolge funzioni di **coordinamento nazionale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione** degli interventi previsti dal PNRR sui beni culturali e paesaggistici sottoposti a VIA in sede statale e opera avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di **inerzia o inadempienza**, per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

**Relazione**

*La tutela del patrimonio culturale “consiste nell'esercizio delle funzioni...dirette...ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione” (art. 4 d. lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali). Risulta evidente che l'ambito di competenza territoriale nazionale della Soprintendenza speciale identificato con tutte (in mancanza di espresse limitazioni) “le funzioni di tutela” dei beni interessati dagli interventi PNRR risulta in primo luogo eccessivamente ampio in relazione alle sue concrete capacità operative e di controllo esecutivo diretto quale organo centrale dotato di relativamente limitate risorse di personale e privo di dirette articolazioni territoriali (si avvale solo per ‘l'attività istruttoria’ delle Soprintendenze territoriali). Inoltre, l'estensione di tale ambito a tutte le funzioni di tutela dei predetti beni durante l'attuazione degli interventi PNRR (dalle quali sono quindi implicitamente escluse per il contempo le Soprintendenze territoriali competenti) risulta certamente ridondante rispetto alla finalità istitutiva della Soprintendenza speciale, che non è tanto quella di esercizio surrogatorio diretto di funzioni di tutela, quanto quella precipua di “assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR” nel settore, come recita il comma 1 dell'art. 29. Tale previsione appare bensì dettata da una preoccupazione di assicurare una unitarietà di gestione dei beni sottoposti a interventi PNRR sotto tutti gli aspetti, ma tale unitarietà poi non si può comunque integralmente verificare sia per l'esposta inadeguatezza operativa in tal senso della Soprintendenza speciale, sia in quanto la norma non specifica quali rapporti la Soprintendenza speciale abbia con le stazioni periferiche appaltanti o affidanti individuate per i rispettivi progetti PNRR sui beni culturali e con il loro ruolo diretto in materia previsto dal rispettivo Codice come modificato dal d.l. 77/21.*

*Sembra quindi più logico e operativamente adeguato alle finalità della norma lasciare che l'esercizio diretto delle mere funzioni di tutela sui beni sottoposti a interventi PNRR – per definizione tutti appartenenti al patrimonio culturale ai sensi del Codice e quindi sottoposti alle sue norme di tutela – siano assicurate, anche in considerazione del presumibilmente ingente numero complessivo nazionale degli interventi, dalle rispettive competenti soprintendenze territoriali, alle quali va*

*conservata l'autonomia operativa istituzionale, e limitare più propriamente il ruolo della Soprintendenza speciale a precipue funzioni di coordinamento tecnico generale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione degli interventi PNRR, contando, per quanto riguarda l'opportuno coordinamento relativo alle esigenze di mera tutela, sulle funzioni istituzionali di coordinamento 'verticale' con le soprintendenze assicurato dalla competente direzione generale. Per quanto riguarda infine le eventuali 'avocazioni' surrogatorie, esse devono avvenire non in base a una discrezionale valutazione del troppo generico "caso di necessità" previsto dal testo, ma solo in caso di inerzia o inadempienza, e come tali sono già previste dall'attuale normativa (art. 12 d.p.c.m. 169/2019) che attribuisce tale facoltà in capo al Segretariato generale, una volta sollecitati invano in tal senso i competenti direttori generali. Le modifiche positive introdotte sono indicate in grassetto.*